

# BOLLETTINO



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Anno I.

Mogadiscio, 16 Aprile 1970

Suppl. n. 4 al n: 4

**DIREZIONE E REDAZIONE**  
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
**Pubblicazione Mensile**

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

##### ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

##### FIRST PART

##### LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

- LEGGE 8 Aprile 1970, n. 18 — *Emendamento al Codice Penale Militare di Pace.* Pag. 264
- LEGGE 8 Aprile 1970, n. 19 — *Emendamento al Codice di Procedura Penale Militare di Pace.* » 268
- LEGGE 8 Aprile 1970, n. 20 — *Emendamento all'Ordinamento Giudiziario Militare.* » 270

#### PARTE SECONDA

##### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

**PARTE PRIMA**  
**ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI**

**FIRST PART**  
**LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS**

LEGGE 8 Aprile 1970, n. 18.

Emendamento al Codice Penale Militare di Pace.

IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1 del Consiglio Rivoluzionario Supremo.

RITENUTO l'urgente necessità di provvedere ad apportare modifiche ed aggiunte al Codice Penale Militare di Pace di cui al D. L. 24 Dicembre 1963, n. 2;

Nell'esercizio della sua Funzione Legislativa;

DECRETA:

Art. 1

*Persone soggette alla legge Penale Militare*

Il testo dell'Art. 1 del Codice Penale Militare di Pace è aggiunto il seguente terzo comma.

Si applica altresì a chiunque commette violazione della legge Penale Militare.

*Del reato militare*

Art. 2

*Reato Militare*

Il terzo comma dell'Art. 29 del Codice Penale Militare di pace è sostituito dal seguente:

E' altresì reato Militare:

1. Ogni delitto preveduto dalla legge Penale Comune commesso da Militare a danno del servizio militare o dell'Amministrazione Militare ovvero a danno di Militari purchè in luoghi militari e difesa del servizio militare con abuso della qualità o durante l'adempimento di un servizio militare.

2. I delitti preveduti dagli articoli dal 282 al 312 del Codice Penale Comune (cioè i delitti contro l'amministrazione della Giustizia) se commessi da militari in servizio o in congedo illimitato o da chiunque nei procedimenti di competenza dei Tribunali Militari.

Per tali delitti si procede sempre d'ufficio e si applica la pena prevista dal Codice Penale Comune.

I reati previsti dal presente Codice e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'art. 16, sono delitti.

*Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare*

Art. 3

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 86bis con il seguente testo:

Chiunque concorre con militare a commettere i delitti previsti dagli articoli dal 64 al 68, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare.

Chi, invece commette i reati di cui agli articoli dal 69 a 86 soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare.

*Dei reati contro Militari in Servizio*

Art. 4

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 129bis con il seguente testo:

Chiunque commette i delitti previsti dagli articoli 124, 125, 126, 127, 128 e 129, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare.

*Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici  
o di cose mobili militari*

Art. 5

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 156bis con il seguente testo:

Chiunque commette i delitti previsti dagli articoli dal 151 al 156, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare.

*Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare*

Art. 6

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 169bis con il seguente testo:

Chiunque concorre con militare a commettere i delitti previsti dagli articoli dal 158 al 169, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli, ed è giudicato dal Tribunale Militare.

*Della istigazione a delinquere*

Art. 7

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 186bis con il seguente testo:

Chiunque commette o concorre a commettere i delitti previsti dagli articoli dal 184 al 185, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare.

*Reati di falso*

Art. 8

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 192bis con il seguente testo:

Chiunque commette il delitto previsto dall'articolo 192 del presente Codice, soggiace alla pena stabilita per esso ed è giudicato dal Tribunale Militare.

*Reati contro la persona*

Art. 9

*Omicidio*

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 195bis con il seguente testo:

Il Militare che cagiona la morte ad altro militare è punito con la pena di morte.

Art. 10

*Omicidio colposo*

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 195tris con il seguente testo:

Il Militare che cagiona per colpa la morte ad altro Militare è punito con la reclusione Militare da sei mesi a cinque anni.

Art. 11

*Omicidio preterintenzionale*

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 195 quarter con il seguente testo:

Il Militare che con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 193, 194 e 195, cagiona la morte di una persona è punito con la pena della reclusione Militare da dieci a quindici anni.

*Reati contro il patrimonio*

Art. 12

*Rapina*

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 201bis con il seguente testo:

1. Chiunque che in luogo Militare, per procurare a sè o ad altri un'ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione Militare da 4 a 10 anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità.

3. La pena è aumentata da un terzo alla metà.

- a) se la violenza o minaccia, è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
- b) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.

Art. 13

*Estorsione*

Al Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 201 tris con il seguente testo:

1. Chiunque che in luogo Militare, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se o ad altri un'ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione Militare da 4 a 10 anni.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 14

Ai Codice Penale Militare di Pace è aggiunto l'art. 208bis con il seguente testo:

Chiunque commette i delitti previsti dagli articoli 201, 202, 204, 207 e 208, soggiace alla pena rispettivamente stabilita dagli stessi articoli ed è giudicato dal Tribunale Militare.

Mogadiscio, li 8 Aprile 1970.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Magg. Gen. Mohamed Siad Barre*

LEGGE 8 Aprile 1970, n. 19.

Emendamento al Codice di Procedura Penale Militare di Pace.

## IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;  
VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

RITENUTO l'urgente necessità di provvedere ad apportare modifiche ed aggiunte al Codice di Procedura Penale Militare di Pace di cui al D. L. 31 Marzo 1964, n. 1;

Nell'esercizio della sua funzione legislativa;

DECRETA:

*Applicazione della Disposizione del Codice Procedura Penale*

Art. 1

Il testo della lettera «d» dell'art. 1 del Codice di Procedura Penale di Pace è sostituito dal seguente:

Al Giudice competente, il Presidente del Tribunale Militare od il Giudice Relatore.

*Delle azioni*

Art. 2

*Officialità dell'azione Penale*

1. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

2. Per i reati, per i quali è prevista la pena della reclusione Militare non superiore nel massimo ad anni 2, l'azione penale è iniziata previa richiesta del Comandante del Corpo, o di altro ufficiale delegato dal medesimo.

Per i non militari non è necessaria la richiesta. Tuttavia in caso di concorso si procederà anche contro i non militari se la richiesta è fatta per il concorrente militare.

*Della procedura predibattimentale e del giudizio*

Art. 3

*Persone che esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria Militare*

La prima comma dell'art. 19 del Codice di Procedura Penale Militare di Pace è aggiunta la lettera «c» con la seguente disposizione:

Da ogni altro militare a ciò incaricato, dal proprio Comandante o dalla Procura Militare.

Art. 4

*Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità Militare*

Il testo dell'art. 28 del Codice di Procedura Penale Militare di Pace è sostituito dal seguente:

Se fuori dei casi di flagranza ed in seguito a mandato dell'autorità Giudiziaria Militare si deve procedere in case od altri luoghi privati ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'autorità militare, all'arresto di persone soggette alla giurisdizione militare, le persone indicate nell'art. 19 vi procedono direttamente.

Art. 5

*Inoppugnabilità dei provvedimenti del Tribunale Supremo Militare*

Il capo II ed il testo dell'art. 44 del Codice di Procedura Penale Militare di Pace è sostituito dal seguente:

Tutti i provvedimenti del Tribunale Supremo Militare sono inoppugnabili. Tuttavia il Consiglio Rivoluzionario Supremo, quando reputa neccessario, può annullare la sentenza del Tribunale Supremo Militare.

Mogadiscio, li 8 Aprile 1970.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Magg. Gen. Mohamed Siad Barre*

LEGGE 8 Aprile 1970, n. 20.

Emendamento all'Ordinamento Giudiziario Militare.

## IL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

RITENUTO l'urgente necessità di provvedere ad apportare modifiche ed aggiunte all'Ordinamento Giudiziario Militare di cui D. L. 31 Marzo 1964, n. 24;

Nell'esercizio della sua funzione legislativa;

### DECRETA:

#### *Organi della Giustizia Penale Militare*

##### Art. 1

Il secondo comma dell'art. 1 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

Il Tribunale Militare ed il Tribunale Supremo Militare hanno sede in Mogadiscio. Con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo possono essere istituiti altri Tribunali in altre sedi.

##### Art. 2

#### *Tribunale Militare*

Il testo dell'art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

1. I Tribunali Militari sono costituiti di un Presidente, avente grado non inferiore a quello di Capitano e nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare tra gli Ufficiali dell'Esercito; di uno o più Giudici Relatori, aventi grado di Ufficiale, inferiore a quello del Presidente e nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare tra gli Ufficiali dell'Esercito; di uno o più Giudici effettivi e di uno o più Giudici Supplenti aventi grado di Ufficiali Inferiore a quello del Presidente, estratti a sorte dal Presidente del Tribunale Militare tra gli Ufficiali delle Forze Armate.

2. Il Tribunale Militare giudica con l'intervento del Presidente; di un Giudice Relatore e di un Giudice di quelli estratti a sorte. In caso di mancanza, assenza, incompatibilità od altro impedimento del Presidente, il Giudice di grado più elevato o di maggior anzianità ne fa le veci.



3. Il Presidente ed i Giudici Relatori durano in carica per un periodo non inferiore a 2 anni ed ove è possibile sono scelti fra gli Ufficiali aventi una preparazione giuridica.

4. Presso ciascun Tribunale Militare sono costituiti, un Ufficio di Presidenza, un Ufficio del Pubblico Ministero ed un Ufficio di Cancelleria.

5. Le funzioni di Cancelliere Militare sono espletate da Ufficiali aventi grado non superiore a quello di Capitano all'uopo designati dal Segretario di Stato alla Difesa su proposta del Presidente del Tribunale Supremo Militare. In mancanza d'ufficiali possono essere nominati a Cancelliere Militare Sottufficiali abilitati a tale funzione.

### Art. 3

#### *Tribunale Supremo Militare*

Il testo dell'art. 3 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

1. Il Tribunale Supremo Militare ha sede nella Capitale e si compone di un Ufficiale Superiore Presidente, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo tra gli Ufficiali dell'Esercito; di tre Consiglieri Militari, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare tra gli Ufficiali dell'Esercito di grado inferiore a quello del Presidente e scelti se possibile tra gli Ufficiali che hanno una preparazione giuridica; di due o più Giudici Militari effettivi e due o più Giudici Supplenti di grado inferiore a quello del Presidente, estratti a sorte dal Presidente del Tribunale Supremo Militare, tra gli Ufficiali delle Forze Armate presenti nella Sede.

Il Presidente ed i tre Consiglieri Militari durano in carica per un periodo non inferiore a 2 anni.

2. Il Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del Presidente, di due Consiglieri Militari e due Giudici Militari di quelli estratti a sorte.

In caso di mancanza; assenza, incompatibilità od altro impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni l'Ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i componenti del Tribunale Supremo Militare.

3. Presso il Tribunale Supremo Militare sono costituiti un ufficio di Presidenza; un ufficio del Pubblico Ministero, un ufficio di Cancelleria, ed un ufficio per le questioni amministrative.

4. Si applicano al Tribunale Supremo Militare le disposizioni contenute nel comma terzo dell'art. 1 del Presente Codice e nel comma quinto dell'articolo precedente.

Art. 4

*Della dipendenza e sorveglianza*

All'Ordinamento Giudiziario Militare è aggiunto l'art. 3bis con il seguente testo:

Il Presidente del Tribunale Supremo Militare è capo della Magistratura Militare. Da lui dipendono tutti i militari ed organj della Magistratura Militare. Al Presidente del Tribunale Supremo Militare aspettano le facoltà punitive disciplinare previste nel regolamento dell'Esercito. Egli ha potere di trasferimento sui dipendenti e può fare proposta di revoca dalla carica anche prima della scadenza del periodo minimo di cui agli articoli 2, 3 e 5.

Art. 5

*Giuramento*

Il primo comma dell'art. 4 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

Tutti i componenti dei Tribunali Militari e del Tribunale Supremo Militare, i magistrati della Procura e i Cancellieri, in occasione della prima adunanza, e, in ogni caso, prima di entrare in funzione prestano giuramento:

Il Presidente davanti al Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, e gli altri davanti al Presidente del Tribunale Supremo Militare.

La formula del giuramento è la seguente:

Giuro nel nome di Dio di essere fedele alla Repubblica Democratica Somala e di osservare lealmente le leggi conformi allo spirito della Rivoluzione e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio nell'esclusivo interesse della giustizia.

Art. 6

*Ufficio del Pubblico Ministero Militare*

Il testo dell'art. 5 dell'Ordinamento Giudiziario Militare è sostituito dal seguente:

1. L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare ha sede nella Capitale ed è composto dal Procuratore Generale Militare e da due o più sostituti. Con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo e su proposta del Segretario di Stato alla Difesa, possono essere istituiti altri uffici in altre sedi.

2. L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare esercita, per materia penale Militare, tutte le attribuzioni conferite all'Ufficio del Pubblico Ministero Ordinario dall'Ordinamento Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3.

3. Il Procuratore Generale Militare ed i sostituti durano in carica per un periodo non inferiore a 2 anni e sono scelti se possibile tra gli Ufficiali dell'Esercito aventi preparazione giuridica, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato alla Difesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo Militare.

Mogadiscio, li 8 Aprile 1970.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Magg. Gen. Mohamed Siad Barre*

---

## **PARTE SECONDA**

### **DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

N. N.